APPROVAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 3

I posti di ufficiale di agenzia delle imposte dirette sono soppressi. Gli ufficiali attualmente in servizio rimangono compresi nel ruolo organico come classe transitoria fino alla completa loro eliminazione.

Versione in vigore dal 6 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 371
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it